



Servizio: Segreteria Generale

Sede Comunale: Via della Pace, 8
38086 Pinzolo (TN)
tel. 0465 509100 fax 0465 502128
C.F. 00286690227 – P. IVA 00147730220
www.comune.pinzolo.tn.it
segreteria@pec.comune.pinzolo.tn.it

Spett.le
DITTA

Tramite pec mail:

Ufficio Madonna di Campiglio
Via Pradalago, 1 – Centro Rainalter
38086 Madonna di Campiglio (TN)
tel. 0465 442652 fax 0465 440836

Pinzolo, 10.12.2020

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art.20). Data di registrazione inclusa nella segnature di protocollo.(da citare nella risposta)

OGGETTO: RICHIESTA DI OFFERTA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO PATTINAGGIO SU GHIACCIO PRESSO IL LAGHETTO DI MADONNA DI CAMPIGLIO PER LA STAGIONE INVERNALE 2020/2021.

Codesta spettabile ditta è invitata alla **TRATTATIVA PRIVATA** ai sensi dell'art. 21 della L.P. 19.07.1990 n. 23 e ss. mm.; art. 13 del D.P.G.P. 22.05.1991 n. 10-40/Leg., art. 54 e segg. Regolamento Comunale per la disciplina dell'attività contrattuale, indetta con determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa n. 510 dd. 10.12.2020.

1. Amministrazione appaltante:

Comune di Pinzolo, Viale della Pace, 8 – 38086 Pinzolo (Tn), tel. 0465/509100, fax 0465/502128. Orario: dal lunedì al venerdì 08.30-12.30 e il giovedì 14.30-16.00.

2. Oggetto della concessione:

Affidamento concessione servizio pubblico pattinaggio presso il Laghetto di Madonna di Campiglio per il periodo 23.12.2020 – 31.03.2021 – come da contratto di servizio allegato.

3. Luogo di esecuzione:

Comune di Pinzolo (TN) fz. Madonna di Campiglio, presso Chalet Laghetto – 38086 – Pinzolo (TN).

Al fine di predisporre idonea offerta i soggetti interessati potranno ottenere le informazioni presso la segreteria generale del Comune di Pinzolo o, per informazioni tecniche presso l'Ufficio Lavori Pubblici durante gli orari di ufficio (dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle 12.30 e il giovedì dalle ore 14.30 alle ore 16.00)

4. Procedura di aggiudicazione:

Trattativa privata ai sensi dell'art. 21 della L.P. 19.07.1990 n. 23 e ss. mm. ("Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento") art. 54 Regolamento comunale per la disciplina dell'attività contrattuale, con il criterio di aggiudicazione della migliore offerta (offerta più alta), come specificato al successivo punto 11 del presente invito.



5. **Importo a base d'appalto:**

L'importo a base di gara è stato determinato nell'importo € 15.745,46= quindicimilasettecentoquarantacinque/46= + iva di legge, soggetto ad offerte in aumento. Non sono ammesse offerte in diminuzione.

Il gestore sarà tenuto ad applicare le tariffe obbligatorie come approvate con deliberazione della Giunta comunale n. 173 di data 10.12.2020. Tutti gli incassi effettuati durante il periodo di gestione saranno di spettanza del gestore.

6. **Termini di esecuzione della prestazione:**

Le prestazioni oggetto della presente gara d'appalto dovranno essere eseguite secondo il disposto del contratto allegato e la tempistica e modalità individuate dal medesimo.

7. **Informazioni in merito alla procedura di gara:**

Il responsabile del procedimento è il Responsabile dell'Area Amministrativa, dott.sa Martina Giovannella.

Le RICHIESTE DI INFORMAZIONI E CHIARIMENTI in ordine alla presente gara devono pervenire per iscritto a mezzo fax: 0465/502128 o a mezzo e-mail al seguente indirizzo: segreteria@pec.comune.pinzolo.tn.it.

Tali richieste devono pervenire non oltre il giorno 16.12.2020 Le risposte saranno comunicate nelle forme sopra riportate almeno 1 giorno prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte.

L'Amministrazione non assume responsabilità di alcun genere per le richieste non formulate per iscritto

Sono ammessi i raggruppamenti temporanei ex art. 24 L.P. n. 23/1990, ancorché non ancora costituiti.

Le imprese facenti parte di un raggruppamento temporaneo o di altro soggetto non ancora costituito, dovranno presentare offerta congiunta sottoscritta da ciascuna di esse e contenente la specifica indicazione delle parti delle complessive prestazioni che saranno eseguite dalle singole imprese nonché l'impegno che, in caso di aggiudicazione, si conformeranno alla disciplina prevista dalla normativa provinciale in materia.

Le singole imprese facenti parte del raggruppamento devono conferire, prima della stipulazione del contratto, mandato speciale unitario con rappresentanza ad una di esse, indicata quale impresa capogruppo, che deve contenere espressamente le prescrizioni di cui all'art. 24 della L.P. 23/90 e ss.mm. e risultare da scrittura privata autenticata o essere redatto in forma pubblica. La procura è conferita al rappresentante legale dell'impresa capogruppo. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti del Comune.

Il mandatario ha nei riguardi del Comune la rappresentanza anche processuale delle imprese mandanti per tutte le operazioni e atti inerenti ai contratti fino alla completa estinzione del rapporto, ferma restando la facoltà del Comune di far valere direttamente la responsabilità delle singole imprese raggruppate.

E' vietata la partecipazione di imprese controllate ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile o che si trovano rispetto ad altro partecipante alla procedura, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita da ciascuna impresa, in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. Ai concorrenti che si trovano in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del Codice Civile con altri concorrenti (o in una relazione di fatto) sarà richiesto di dichiarare, a corredo dell'offerta e secondo quanto precisato nel prosieguo, di aver formulato autonomamente l'offerta, indicando il soggetto con cui sussiste tale situazione e corredando la predetta dichiarazione con i documenti (inseriti in separata busta chiusa) utili a dimostrare che la situazione di controllo non influisce sulla formulazione dell'offerta.

8. **Modalità di presentazione delle offerte:**

i soggetti che intendano partecipare al confronto dovranno far pervenire a propria cura, rischio e spese un plico chiuso e sigillato con le modalità di seguito indicate contenente, rispettivamente, i documenti previsti dal presente invito e l'offerta economica al **Comune di Pinzolo, Viale della Pace n. 8, 38086 Pinzolo (Tn), perentoriamente**



entro le ore 12.00 del giorno 21 Dicembre 2020

Il plico di cui sopra dovrà:

- essere chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura da parte di un legale rappresentante dell'impresa o società o suo procuratore;
- essere contenuto in busta in carta bianca opaca, non leggibile dall'esterno contenente la documentazione generale di gara;
- riportare all'esterno la denominazione del concorrente e la dicitura: **"Offerta per affidamento concessione servizio pubblico pattinaggio presso il laghetto di Madonna di Campiglio stagione invernale 2020/2021" – NON APRIRE"**;

- contenere all'interno, unitamente alla documentazione amministrativa richiesta dal presente invito, una busta, anch'essa in carta bianca opaca, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura da parte del legale rappresentante o da un suo procuratore con l'indicazione all'esterno - **OFFERTA ECONOMICA**.

Il plico dovrà essere inviato mediante raccomandata del servizio postale o plico analogo alla raccomandata inoltrato da corrieri specializzati, oppure recapitato a mano mediante consegna diretta al Comune di Pinzolo, Ufficio protocollo, che ne rilascerà apposita ricevuta.

L'offerta che per qualsiasi motivo, compresa forza maggiore, caso fortuito o fatto imputabile a terzi, non **pervenga** entro il termine sopra indicato **non sarà ammessa alla gara**.

Si precisa inoltre che:

- **non** sarà tenuta in alcun conto **la data del timbro postale** di spedizione;
- oltre il termine stabilito non potrà essere presentata alcuna altra offerta, anche sostitutiva o aggiuntiva di un'offerta precedente;
- non sarà consentita in sede di gara la presentazione di altra offerta;
- non saranno ammesse offerte subordinate a riserva o condizione.
- non saranno accettate offerte presentate al di fuori degli orari di apertura del Protocollo comunale come riportati al punto 1.

Non saranno prese in considerazione le offerte, anche se sostitutive o aggiuntive di quelle precedentemente inviate, che dovessero pervenire all'Amministrazione dopo la scadenza del termine sopraindicato.

Non si fa luogo a gara di miglione, né è consentita, in sede di gara, la presentazione di altra offerta.

L'offerta presentata non vincola l'Amministrazione: il vincolo negoziale si perfeziona solo con la stipula del relativo contratto.

9. Documentazione da presentare per la partecipazione al confronto, a pena di esclusione:

All'interno del plico di cui al precedente punto 8 dovrà essere inserita la documentazione di seguito indicata.

La busta di presentazione dell'offerta dovrà contenere **a pena di esclusione**:

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA:

1) **Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà** in carta libera, successivamente verificabile, resa dal legale rappresentante dell'Impresa o da persona abilitata ad impegnare validamente l'Impresa ai sensi e secondo le modalità di cui all'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m. e a norma dell'art. 38, comma 3, del medesimo D.P.R. n. 445/2000 e s.m. accompagnata da copia fotostatica di un documento di identità del soggetto sottoscrittore attestante:

a) l'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016, come di seguito specificati:

Art. 80 Motivi di esclusione



1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo

105, comma 6, per uno dei seguenti reati: ⁽²⁴¹⁾

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile; ⁽²³⁰⁾

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione ⁽²³¹⁾.

2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. Resta fermo altresì quanto previsto dall'articolo 34-bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. ⁽²³²⁾

3. L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. ⁽²³³⁾

4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande. ^{(234) (248)}

5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, qualora: ⁽²⁴²⁾

a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;



- b) l'operatore economico sia stato sottoposto a fallimento o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del presente codice e dall'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; ⁽²⁴³⁾ ⁽²⁴⁰⁾
- c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità; ⁽²³⁸⁾
- c-bis) l'operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione; ⁽²³⁹⁾
- c-ter) l'operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa; ⁽²³⁹⁾
- c-quater) l'operatore economico abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato; ⁽²⁴⁶⁾
- d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;
- e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;
- f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- f-bis) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere; ⁽²³⁵⁾
- f-ter) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico; ⁽²³⁵⁾
- g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
- h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
- i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito; ⁽²³⁶⁾
- l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
- m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1,2, 4 e 5.
7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.
8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.
9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.



10. Se la sentenza penale di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, la durata della esclusione dalla procedura d'appalto o concessione è:

- a) perpetua, nei casi in cui alla condanna consegue di diritto la pena accessoria perpetua, ai sensi dell'articolo 317-bis, primo periodo, del codice penale, salvo che la pena sia dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale;
- b) pari a sette anni nei casi previsti dall'articolo 317-bis, secondo periodo, del codice penale, salvo che sia intervenuta riabilitazione;
- c) pari a cinque anni nei casi diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), salvo che sia intervenuta riabilitazione. ⁽²³⁷⁾

10-bis. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 10, se la pena principale ha una durata inferiore, rispettivamente, a sette e cinque anni di reclusione, la durata della esclusione è pari alla durata della pena principale. Nei casi di cui al comma 5, la durata della esclusione è pari a tre anni, decorrenti dalla data di adozione del provvedimento amministrativo di esclusione ovvero, in caso di contestazione in giudizio, dalla data di passaggio in giudicato della sentenza. Nel tempo occorrente alla definizione del giudizio, la stazione appaltante deve tenere conto di tale fatto ai fini della propria valutazione circa la sussistenza del presupposto per escludere dalla partecipazione alla procedura l'operatore economico che l'abbia commesso. ⁽²⁴⁴⁾

11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

A norma dell'art. 22 comma 4 della L.P. 2/2016 e ss.mm., l'operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016. DEVE presentare una dichiarazione attestante la propria situazione giuridica con riferimento ai motivi di esclusione.

B) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in carta libera, rilasciata dal legale rappresentante dell'Impresa o da persona abilitata ad impegnare validamente la stessa:

- di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro, di previdenza e di assistenza previsti dalla normativa vigente.

C) Copia del contratto firmato in ogni pagina dal legale rappresentante per accettazione.

La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive della busta "documentazione amministrativa" comporta la regolarizzazione ad opera del concorrente entro 1 giorno dalla richiesta dell'Amministrazione comunale, pena l'esclusione dalla procedura di gara.

In caso di incompletezza la Commissione provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesta l'integrazione a mezzo PEC.

Nel caso in cui alla gara sia ammesso un solo soggetto, l'aggiudicazione è disposta a favore dello stesso purché la relativa offerta sia ritenuta dalla Commissione congrua e conforme alle prescrizioni del presente invito e degli ulteriori atti di gara e rispondente alle esigenze dell'Amministrazione, ferme restando le precisazioni sopra svolte.

Per quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni della L.P. 19 luglio 1990 n. 23 e ss.mm. del Regolamento per la disciplina dei contratti e del regolamento di attuazione della medesima L.P. n. 23/1990 e ss.mm. e ii. approvato con D.P.G.P. 22 maggio 1991 n. 10-40/Leg.

La Commissione ha la facoltà di disporre motivatamente l'esclusione dalla gara nel caso in cui un'offerta sia ritenuta assolutamente inidonea al soddisfacimento delle esigenze dell'Amministrazione.

Fatte salve le espresse ipotesi di esclusione dalla gara previste dal presente bando, la Commissione di gara potrà comunque disporre l'esclusione dalla gara medesima del concorrente a causa di mancanza, irregolarità o incompletezza della documentazione richiesta, inosservanza delle modalità prescritte per la presentazione della **documentazione qualora facciano venir meno il serio e proficuo svolgimento della gara, la "par condicio" dei concorrenti e le norme poste a tutela della segretezza dell'offerta ed in ogni caso di violazione dei medesimi principi.**



L'aggiudicazione disposta dalla Commissione è definitiva e non è soggetta ad approvazione ai sensi del Regolamento comunale per la disciplina dell'attività contrattuale. La stessa diventerà efficace al termine delle verifiche di legge.

Tutti i requisiti dovranno essere mantenuti per l'intera durata dell'affidamento, a pena di risoluzione del contratto.

Tutta la documentazione descritta dovrà essere sottoscritta da persona abilitata ad impegnare validamente l'impresa in qualità di legale rappresentante o procuratore dell'impresa medesima. Tale soggetto deve risultare da apposito titolo di legittimazione (procura o altro) prodotto in originale o in copia autenticata.

L'insussistenza dei requisiti di partecipazione o la sussistenza di cause di esclusione in contrasto con le dichiarazioni del concorrente comporta la pronuncia con atto motivato di decadenza dall'aggiudicazione, ed alla facoltà per l'amministrazione di procedere all'aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria. Il medesimo effetto consegue alla mancata produzione della documentazione o all'inosservanza degli adempimenti richiesti all'aggiudicatario. L'Amministrazione procede inoltre alla segnalazione del fatto all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm., l'aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara comporta la segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalti fino a due anni.

Si precisa infine che l'Amministrazione segnalerà le dichiarazioni non veritiere all'Autorità Giudiziaria competente, al fine di appurare l'eventuale sussistenza di ipotesi di reato.

BUSTA – OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica, inserita in una apposita busta chiusa bianca opaca e non leggibile dall'esterno, sigillata e controfirmata su tutti i lembi di chiusura, dovrà riportare all'esterno la dicitura "OFFERTA ECONOMICA". L'offerta economica, espressa in cifre ed in lettere, dovrà indicare il canone offerto, espresso in numeri ed in lettere. L'offerta economica, regolarmente bollata, dovrà riportare la data e la sottoscrizione del legale rappresentante.

Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese dovrà essere sottoscritta congiuntamente dai legali rappresentanti delle imprese offerenti.

Non sono ammesse offerte in ribasso o condizionate.

10. Cauzioni e garanzie:

L'affidatario, dopo l'aggiudicazione, e prima dell'immissione in possesso della struttura, dovrà presentare la documentazione comprovante la costituzione del DEPOSITO CAUZIONALE nell'importo di **pari al 50% dell'importo del canone offerto in sede di gara, anche** mediante fideiussione bancaria/ polizza fideiussoria di primario istituto di credito o polizza assicurativa di primaria compagnia. Tale deposito, non imputabile in conto canoni di affitto, sarà restituito al termine della durata del contratto a condizione che il conduttore abbia adempiuto agli obblighi derivanti dal contratto e previa verifica dello stato dell'area da effettuarsi contestualmente alla riconsegna. In caso di cauzioni costituite in contanti, il relativo deposito deve essere effettuato presso il Tesoriere dell'Amministrazione comunale mentre all'Amministrazione deve essere consegnata unicamente la quietanza rilasciata dal Tesoriere dell'avvenuto deposito. Nel caso in cui il soggetto partecipante presenti fideiussione bancaria o polizza fideiussoria, le stesse dovranno avere i requisiti descritti di seguito:

Nel caso di cauzione definitiva costituita mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria, le stesse dovranno essere redatte in conformità delle sotto indicate modalità:

a) essere rilasciate da primario istituto di credito o primaria compagnia di assicurazione;



b) sottoscrizione del Legale rappresentante del soggetto fideiussore (Compagnia di assicurazione o Istituto di Credito) da presentare con autentica notarile della sottoscrizione, integrata dalla specifica indicazione dell'esistenza in capo a chi sottoscrive del potere di impegnare il soggetto fideiussore apposto in calce alla fideiussione bancaria o alla polizza fideiussoria;

c) espressa indicazione che "la garanzia prestata ha efficacia fino all'avvenuto accertamento del regolare assolvimento di tutti gli obblighi contrattuali da parte del servizio cui compete la gestione del contratto, e comunque fino ad espressa autorizzazione scritta rilasciata da parte del Comune di Pinzolo";

d) espressa indicazione di tutte le clausole di seguito indicate:

d1) rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ai sensi dell'art. 1944, comma 2, del Codice Civile;

d2) assunzione dell'impegno incondizionato del soggetto fideiussore a versare l'importo della cauzione su semplice richiesta dell'Ente garantito, senza possibilità di opporre eccezioni di sorta ed entro 15 giorni dalla richiesta stessa;

d3) inopponibilità all'Ente garantito del mancato pagamento dei supplementi di premio o dell'eventuale corrispettivo per la fideiussione bancaria da parte del debitore principale;

d4) indicazione, quale Foro competente per ogni controversia che dovesse insorgere nei confronti dell'Ente garantito, dell'Autorità giudiziaria in cui ha sede l'Ente garantito;

d5) nel caso in cui la polizza fideiussoria o la fideiussione bancaria contengano la clausola per cui "Il contraente è tenuto, a semplice richiesta della Società assicuratrice, a provvedere alla sostituzione della presente garanzia, con altra accettata dall'Ente garantito, liberando conseguentemente la Società stessa nei seguenti casi ... In mancanza della suddetta liberazione il contraente si obbliga a costituire un pegno presso la Società in contanti o titoli di gradimento della Società medesima per un valore pari all'importo massimo garantito con la presente polizza", è necessaria l'espressa indicazione della seguente ulteriore clausola: "La mancata costituzione del suddetto pegno non può in nessun caso essere opposta all'Ente garantito"

d6) rinuncia del fideiussore ad avvalersi dei termini di cui all'art. 1957 del Codice Civile.

Non saranno ammesse polizze fideiussorie o fideiussioni bancarie che contengano clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico del Comune o fideiussioni che non riportino espressamente le condizioni sopra riportate.

Ai sensi del contratto di servizio l'aggiudicatario dovrà provvedere a mantenere coperti **da assicurazione per responsabilità civile i terzi per danni e infortuni** che dovessero manifestarsi in conseguenza all'attività dell'impianto o nel suo ambito di pertinenze con totale esonero del Comune da ogni responsabilità a riguardo; a tal fine lo stesso dovrà contrarre **idonea polizza assicurativa RC Terzi per un massimale di almeno € 3.000.000,00=** di cui dovrà presentare copia prima della stipula contrattuale.

11. Criterio di aggiudicazione:

La presente concessione verrà aggiudicata mediante trattativa privata con il criterio dell'offerta migliore (più alta).

12. Modalità di svolgimento della procedura di gara:

La seduta di gara si svolgerà il giorno 21.12.2020 ad ore 14:30, presso la sede del Comune di Pinzolo, Viale della Pace , 8 – 38086 - Pinzolo (Tn).

In tale sede si procederà all'apertura delle buste pervenute nei termini ed alla verifica della regolarità e completezza della documentazione richiesta per la partecipazione alla gara. Verranno successivamente aperte le buste contenenti le offerte economiche e si procederà all'aggiudicazione della gara.

I verbali relativi a tutte le operazioni di gara saranno resi disponibili per la visione e l'estrazione di copia da parte di tutti gli interessati alla conclusione della procedura.



13. Ulteriori informazioni:

I concorrenti sono vincolati alla propria offerta per un periodo di 180 (centottanta) giorni decorrenti dalla data di aggiudicazione.

Qualora l'offerta suscettibile di aggiudicazione sia presentata in identica misura da due o più concorrenti, il Presidente, nella seduta di aggiudicazione, procederà ad estrazione a sorte dell'aggiudicatario.

L'Amministrazione concessionaria si riserva di verificare, in contraddittorio con l'impresa aggiudicataria, gli elementi costitutivi dell'offerta economica da questa formulata, qualora il prezzo ivi indicato sia tale da non garantire una corretta esecuzione delle obbligazioni nei termini previsti dal disciplinare di affidamento, riservandosi in caso di esito negativo della verifica di disporre la revoca dell'aggiudicazione e non addivenire alla stipula del contratto.

L'Amministrazione appaltante procederà alla verifica delle attestazioni rese in sede di partecipazione alla gara da parte dell'aggiudicatario, mediante acquisizione della certificazione probatoria. Qualora la documentazione acquisita non confermi quanto attestato, l'Amministrazione appaltante disporrà l'annullamento dell'aggiudicazione ed effettuerà analoga verifica nei confronti del concorrente che segue nella graduatoria. L'Amministrazione appaltante si riserva altresì la facoltà di verificare le dichiarazioni prodotte anche da parte di altri concorrenti non risultati aggiudicatari.

Al termine delle verifiche effettuate, con esito positivo, con l'aggiudicatario sarà stipulato il contratto di concessione di servizio nella forma della scrittura privata digitale: tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula del contratto saranno a carico dell'aggiudicatario, nessuna esclusa.

Nelle more della stipula del contratto, e solamente a seguito dell'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, la presentazione della cauzione definitiva e il versamento del canone iniziale l'Amministrazione si riserva di immettere l'aggiudicatario nel possesso della struttura (consegna anticipata) onde consentire la programmazione e l'inizio delle attività.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della L. 13.08.2010 n. 136, l'aggiudicatario si assumerà gli obblighi di rintracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge stessa. A tal fine si comunica che il codice identificativo di gara relativo al presente servizio è il seguente: Z502FAC044.

Trattamento dei dati personali

I dati delle ditte partecipanti al presente confronto concorrenziale saranno trattati con mezzi informatici o manuali ai soli fini dello svolgimento dell'istruttoria dell'istanza presentata e per le formalità ad essa connesse, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 - Regolamento generale sulla protezione dei dati personali, D. Lgs. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali, così come modificato dal D. Lgs. 101/2018. Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Pinzolo, Viale della Pace n. 8 a Pinzolo (TN). Il Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) è la dott.ssa Michela Branchi, contattabile all'indirizzo mail dpo@comune.pinzolo.tn.it.

Ai sensi degli artt. 24 e seg. Reg. UE 16/679, con la presente si Informa che al fine dell'adempimento di tutti i servizi erogati, il Comune riceve, conserva, comunica, raccoglie, registra e dunque tratta dati personali degli utenti che siano necessari al corretto svolgimento dei compiti attribuiti

Il trattamento dei dati della destinataria utenza potrà essere effettuato sia attraverso supporti cartacei sia attraverso modalità automatizzate atte a memorizzarli, gestirli e trasmetterli ed avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza tramite l'utilizzo di idonee procedure che evitino il rischio di perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e diffusione. Inoltre, tali dati saranno trattati per tutto il tempo necessario allo svolgimento del servizio specificamente richiesto, e potranno successivamente essere conservati se funzionali ad altri servizi.

Allo stesso modo l'Intestato Comune informa l'utenza interessata tutta che la stessa ha il diritto di chiedere in ogni momento all'intestato Ente l'accesso ai propri dati personali, la rettifica degli stessi qualora non siano veritieri, nonché la loro cancellazione. Potrà poi chiedere la limitazione del trattamento che La riguarda, e potrà opporsi allo stesso laddove sia esercitato in modo illegittimo.



L'apposita istanza relativa all'esercizio dei sopracitati diritti potrà essere presentata o al sottoscritto Titolare del trattamento o al Responsabile alla protezione dei dati designato, ai recapiti sopraindicati (ex artt. 15 e ss. Reg. 679/16). L'utenza è infine libera di fornire i dati personali richiesti da ogni singolo servizio comunale, evidenziando in tale sede che il rifiuto di comunicare informazioni obbligatoriamente dovute e necessarie potrebbe comportare l'impossibilità della corretta erogazione del servizio specificamente richiesto o dovuto.

ALLEGATI

- Allegato n. 1) contratto di servizio;
- Allegato n. 2) Fac-simile di dichiarazione requisiti generali – all. A;
- Allegato n. 3) Fac-simile di dichiarazione obblighi;
- Allegato n. 4) Fac-simile di offerta economica;
- Allegato n. 5) Planimetria;
- Allegato n. 6) tariffe obbligatorie;

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA

Dott.ssa Martina Giovanella
(firmato digitalmente)

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea con la segnatura di protocollo, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (Artt. 3 bis e 71 D. Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).